

Avvocato - onorari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9237 del 07/05/2015

Disciplina anteriore al d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 - Imperizia o negligenza nello svolgimento dell'attività difensiva - Onere della prova gravante sul cliente - Richiesta di compenso al di sopra del massimo tariffario - Prova spettante al professionista - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9237 del 07/05/2015

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, nel regime antecedente al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cliente deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, ben potendo, altrimenti, liquidarsi le singole voci al di sopra del minimo tariffario, mentre spetta al professionista, a norma dell'articolo 2697 cod. civ., dar prova delle circostanze che, nel caso concreto, giustifichino l'eventuale maggiore compenso rispetto ai massimi previsti, restando, in difetto, applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri ordinari.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9237 del 07/05/2015